



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Nella seduta del 27/07/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso pervenuto il 9.11.2016, la ricorrente, titolare di un rapporto di conto corrente con la convenuta, afferma di aver portato all'incasso alcune cambiali, datele come garanzia da un inquilino moroso. Accorgendosi che non tutte le somme indicate dai titoli venivano regolarmente accreditate, si attivava per regolarizzare la situazione. In tal modo si accorgeva che una cambiale con scadenza 25.08.2015, dell'importo di € 500,00, le era stata in un primo momento accreditata salvo buon fine, per poi esserle riaddebitata in data 05.10.2015. La mancata riscossione dell'effetto cambiario è dipesa dalla banca convenuta, che ha portato all'incasso il titolo presso una banca diversa da quella indicata come domiciliataria, con ciò impedendo alla banca del debitore emittente il titolo di provvedere al pagamento. Circostanza analoga si verificava con riferimento ad altra cambiale avente data di scadenza 25.10.2015, sempre dell'importo di € 500,00. Tale titolo, infatti, dopo essere stato accreditato salvo buon fine, veniva riaddebitato in data 27.11.2015 e sempre perché la banca convenuta aveva portato all'incasso il titolo presso una banca diversa da quella indicata come domiciliataria. Tale errore della convenuta ha impedito di fatto alla ricorrente di riscuotere il proprio credito. I rapporti con il debitore, infatti, sono tali per cui



non è possibile un adempimento spontaneo dell'obbligazione e intraprendere un'azione legale sarebbe troppo gravoso.

La ricorrente chiede, dunque, il rimborso degli importi facciali dei titoli e delle spese illegittimamente addebitate dalla banca per le commissioni e le spese di gestione delle cambiali, per un totale di € 1.014,30.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario sostiene che i titoli cambiari portati all'incasso dalla ricorrente sono stati restituiti insoluti a causa di un errore di domiciliazione bancaria da parte dell'ufficio preposto. La richiesta risarcitoria avanzata dalla ricorrente è, tuttavia, priva di fondamento. La ricorrente è, infatti, ancora in possesso delle cambiali, le quali costituiscono titolo esecutivo per ottenere il pagamento di quanto dovuto da parte del debitore. La ricorrente, tra l'altro, non ha fornito né la prova di aver esperito un'azione infruttuosa nei confronti del debitore, né la prova di aver almeno sollecitato e/o costituito in mora il debitore. Si sta comunque provvedendo allo storno a favore della ricorrente delle spese e commissioni (€ 6,10 e € 8,50) relativamente al titolo avente scadenza 25.10.2015, rimborso già a suo tempo disposto ma non andato a buon fine. Quanto addebitato di sole commissioni relativamente all'effetto avente scadenza 25.08.2015 è già stato riaccreditato in data 22.10.2015 e, infatti, tali somme non vengono richieste dalla ricorrente. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento nei termini di seguito indicati.

Non è contestato tra le parti che le cambiali non siano state pagate per un errore della resistente, in qualità di banca negoziatrice. E' dunque innegabile la negligenza dell'intermediario, che consente di considerare illegittima la sua condotta.

La valutazione del Collegio riguarda dunque la fondatezza, nell'*an* e nel *quantum*, della pretesa risarcitoria formulata dalla ricorrente.

Non v'è dubbio che se un danno si è verificato a seguito dell'errore della banca, esso debba essere risarcito. Tale danno, tuttavia, non coincide con la perdita di una somma pari al valore facciale dei titoli, a meno che la ricorrente non dimostri che, per effetto del comportamento dell'intermediario, il credito da essi portato non sia più realizzabile. Laddove non si verifichi tale circostanza, il danno potrà consistere in una somma determinata considerando gli oneri aggiuntivi sopportati dalla ricorrente per effetto della maggiore difficoltà nel recupero del credito. Il danno patito, cioè, deve essere "*individuato nella perdita di opportunità di recuperare rapidamente e con minore dispendio di energie e oneri economici il credito portato dal titolo di cui si discute e quindi in termini di perdita di chance, per la quale sussistono tutti gli elementi oggettivi (Cass. n. 11353/2010) nonché il nesso causale ponendosi tale pregiudizio in rapporto causale diretto con le inadempienze dell'intermediario*" (cfr. Collegio di Roma, dec. n.2939/2012, 2299/2014).

E' onere del creditore dimostrare l'esistenza di tale danno; condizione, questa, perché l'ABF possa procedere ad una liquidazione in via equitativa, attesa l'impossibilità di provarne il preciso ammontare. Orbene, il danno viene tipicamente ritenuto esistente quando parte ricorrente provi che l'intermediario ha omesso di levare il protesto (dal momento che il protesto è idoneo a stimolare il debitore al pagamento e a determinare un risparmio di tempo e di energie per il creditore; in tal senso, si veda ancora Collegio di Roma, dec. n. 2299/14; si veda anche Collegio di Milano, dec. 1048/14), ovvero provi di avere già sopportato maggiori oneri per la realizzazione del credito.

Nel caso di specie, la ricorrente non lamenta (né, ovviamente, dimostra) che l'intermediario ha omesso di levare il protesto, né dimostra di avere infruttuosamente o, comunque, con aggravio di costi e oneri, esperito le azioni contro il debitore. In tal modo, essa ha mancato di assolvere il proprio onere probatorio, se non per ciò che riguarda le



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

spese e le commissioni addebitate dall'intermediario (€ 6,10 e € 8,50). La banca afferma che sta procedendo al rimborso di tali somme, ma non fornisce alcuna evidenza dell'avvenuto accredito.

P.Q.M.

Il Collegio accerta l'illegittimità del comportamento dell'intermediario e dispone che quest'ultimo restituisca alla parte ricorrente le commissioni applicate.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA